ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A PI-30910720M3

Art. 9 - comma 3 bis - lett. a) L. 3/12 come modificata da DL 28.10.2020 n. 137 conv. con mod. L 18/12/20 n. 176.

Con queste brevi note si vuole porre in evidenza l'importanza che assumono, nella relazione del gestore della crisi, le indicazioni sia delle cause dell'indebitamento sia della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Come è noto alla mancanza di diligenza (negligenza) è collegata la colpa e , alla negligenza grave è collegabile la colpa grave che oggi, dopo le modificazioni legislative, è considerata una delle cause di inammissibilità di accesso alla procedura, unitamente alla malafede e alla frode.

Raccomandazione

Il gestore della crisi incaricato dovrà in ogni caso limitarsi alla esposizione dei fatti accertati, circostanziando la situazione il più possibile. E' importante che egli proceda alla contestualizzazione dei fatti accertati, evidenziando la eventuale connessione con altri avvenimenti che possano avere contribuito ad incrementare l'indebitamento del soggetto.

Si ricorda che dalle indicazioni riferite dal gestore nella sua relazione il Giudice dovrà essere nella condizione conoscitiva di poter rilevare se vi è stata negligenza grave o meno a carico del debitore consumatore.

Art. 8 - comma 1 ter introdotto dalla L. 18/12/20 n. 176

Il piano del debitore consumatore può prevedere che venga mantenuto il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla sua abitazione principale.

NB sono richieste le seguenti condizioni:

a) che il consumatore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni sul mutuo (cioè sia in pari con le scadenze delle rate);

b) che in carenza di regolarità nei pagamenti il Giudice designato lo autorizzi al pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi alla data della domanda.

Deve ovviamente trattarsi dell'ABITAZIONE PRINCIPALE (residenza e non di domicilio) del debitore.

Mentre nell'ipotesi in cui il debitore abbia provveduto al regolare adempimento fino alla data della domanda non vi sono accertamenti particolari da svolgere da parte del gestore, diversa è la situazione nella quale risulti un ammontare (di entità più o meno rilevante) di rate scadute e non pagate. In questo secondo caso il contratto di mutuo potrebbe già essere stato dichiarato RISOLTO da parte della banca creditrice.

Se così fosse andrebbe previamente raggiunto (o si dovrebbe tentare di raggiungere) un accordo con la stessa banca per la rimessione in termine del debitore.

Qualora fosse raggiunto un accordo con la Banca, dovrebbero essere evidenziate nel piano le somme disponibili per il pagamento dell'arretrato e per la regolarità dei pagamenti delle rate future: non sono

ipotizzabili da parte del debitore PROMESSE o SPERANZE ma disponibilità effettive , anche future, sulla base delle quali la banca potrebbe aderire all'accordo ed il Giudice, conseguentemente, decidere di autorizzare i pagamenti.

Va sottolineato (con verifica puntuale da parte del gestore) che questo particolare accordo deve essere previsto nel piano (e non tenuto fuori dal piano).

Non si deve inoltre dimenticare che il piano deve anche prevedere la ristrutturazione degli altri debiti del soggetto. Il gestore della crisi dovrà quindi attestare l'intera fattibilità del piano e in caso di valutazione insufficiente dovrà evidenziarne le ragioni nella propria relazione.

Queste valutazioni e verifiche si appalesano necessarie per una decisione consapevole da parte del Giudice che non potrà che essere basata su presupposti di relativa solidità, anche previsionale.

Accordo del debitore Art. 8 comma 1 quater introdotto dalla L. 18/12/20 n. 176

Questo nuovo comma prevede il caso del soggetto non consumatore (piccolo imprenditore) che continua l'attività aziendale, però a differenza di quanto previsto nel precedente *comma 1ter* per il consumatore, qui il legislatore prevede debbano sussistere ulteriori condizioni aggiuntive, relative al bene strumentale all'esercizio dell'impresa che continua, condizioni che devono essere ATTESTATE dall'OCC (gestore della crisi):

-che si tratti di un bene immobile strumentale all'esercizio dell'attività aziendale;

-che sia prevista la continuazione della attività;

-che il credito garantito possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato di una potenziale liquidazione del bene (effettuata a valore di mercato) e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.

Va sottolineato che le condizioni relative al bene devono sussistere alla data della domanda. La continuazione dell'attività aziendale deve permanere anche dopo la omologazione del piano, fino alla completa esecuzione dello stesso.

Si confermano in questa sede le considerazioni fatte esaminando la posizione del consumatore (le informazioni per valutare la solidità della proposta devono essere disponibili per i creditori chiamati ad esprimere il voto).

Si sottolinea che la attestazione dell'OCC (gestore della crisi) relativa alla circostanza che *"il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori"* deve passare attraverso la dimostrazione che il valore del bene, stimato prudentemente, è coprente dell'intero debito se liquidato a valore di mercato (intendendosi per valore di mercato quello stimabile nel contesto economico temporale di riferimento). Del pari le somme da pagarsi per rate a scadere, causando la riduzione del debito, dovrebbero rappresentare somme disponibili in caso di successiva di liquidazione del bene, in quanto eccedenti il debito residuo per capitale ed interessi.

La valutazione prudente del bene immobile deve prevedere un certo margine per le oscillazioni di mercato.

Art. 8 comma 1 quinquies introdotto dalla L. 18/12/20 n. 176

L'OCC entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore (per il nostro OCC si deve far riferimento alla data di comunicazione di accettazione del preventivo di spesa) ne dà notizia all'agente della riscossione (AdE Riscoss) e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro (30) trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.